



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI COSTA MASNAGA E PESCADE.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:10, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
PANZERI SABINA	SI
POZZI CRISTIAN	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	SI
DONGHI SIMONE	SI
MOLTENI ANDREA	SI
REDAELLI PAOLO	SI
ANZANI BRUNO	SI
BIANCO ANDREA	SI
TURATI ROBERTA	SI
BESANA MIRKO	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
SOLA GIUSEPPINA	SI
ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

E' altresì presente l'Assessore esterno:

CORBETTA MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,

Assume la presidenza, PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 29.9.2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI COSTA MASNAGA E PESCATO

Il sindaco presidente

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di discussione e passa la parola all'assessore Giovanni Paolo Rossini il quale relaziona sull'argomento e fa presente che con questa Deliberazione si propone l'approvazione di una Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Costa Masnaga e Pescate, per 18 ore settimanali per ciascun Comune. Una scelta di tale tipo trova la sua motivazione nella necessità di disporre in maniera stabile e continuativa del servizio in questo momento vacante e affidato a supplenti, con possibili vantaggi organizzativi e di funzionalità, alla luce delle nuove normative e dei nuovi adempimenti a carico degli Enti Locali susseguitisi nel tempo, venendosi a creare i presupposti per sinergie tra le parti coinvolte, in base a principi di efficienza ed efficacia, pur nel rispetto di adeguatezza e di fattibilità verso lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Giovanni Paolo Rossini e udito il Sindaco che dà il benvenuto al Segretario, dott.ssa Emilia Romaniello;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del conto, prot. n. 6404 del 28.9.2020;

VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-Finanziari, nella seduta in data 28.9.2020;

CON votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge

ATTESO che con successiva votazione unanime, favorevole, espressa per alzata di mano, è stata dichiarata l'immediata eseguibilità del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Registro Proposte al Consiglio comunale del 29.9.2020

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI COSTA MASNAGA E PESCATE**", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'Art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale ogni Comune ha un Segretario titolare dipendente dal Ministero dell'Interno, ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'Art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che i Comuni possano stipulare Convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'Art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'Art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli Enti Locali, di stipulare tra loro apposite Convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'Art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali), il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro Convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;

CONSIDERATO che la sede di Segreteria presso il Comune di Costa Masnaga è vacante ed attualmente svolta mediante supplenza da parte di Segretario comunale incaricato;

ATTESA la necessità di procedersi con la costituzione di una nuova Convenzione di Segreteria Comunale;

RITENUTO, infatti, che tale scelta, vista la tipologia degli Enti Locali coinvolti, è motivata dalla razionalizzazione del servizio in oggetto, con possibili vantaggi organizzativi e di funzionalità, alla luce delle nuove normative e dei nuovi adempimenti a carico degli Enti Locali susseguitisi nel tempo, venendosi a creare i presupposti per sinergie tra le parti coinvolte, in base a principi di efficienza ed efficacia, pur nel rispetto di adeguatezza e di fattibilità verso lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale;

RICHIAMATO lo Schema di Convenzione tra i Comuni di Costa Masnaga e di Pescate per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, composto da n. 14 Articoli, che si allega alla presente Deliberazione sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato Art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Costa Masnaga il ruolo di Comune Capo Convenzione;

RILEVATO:

- che la Circolare del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali Prot. n. 485 E-P del 24.03.2015 sulla riclassificazione delle Segreterie Convenzionate stabilisce, relativamente alle Convenzioni di Segreteria, che la classe corrispondente sarà quella del Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della Convenzione e non più derivante dalla somma del numero degli abitanti dei singoli Comuni alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente;
- che la Convenzione da approvarsi è classificata in Classe Terza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, in quanto l'entità demografica del Comune di più alta classificazione, Costa Masnaga, risulta superiore ai 3.000 abitanti;

EVIDENZIATO che è stata concordata la seguente ripartizione del monte-ore settimanale del Servizio di Segreteria Comunale:

- 18 ore presso il Comune di Costa Masnaga;
- 18 ore presso il Comune di Pescate;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali);

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO il risultato della votazione, in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo Schema di Convenzione tra i Comuni di Costa Masnaga e di Pescate per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, composto da n. 14 Articoli, che si allega alla presente Deliberazione sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al sopra menzionato Art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Costa Masnaga il ruolo di Comune Capo Convenzione.
- 2. DI DARE MANDATO** al Sindaco per la stipula della Convenzione di cui al punto 1.
- 3. DI TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione:
 - al Comune convenzionato;
 - alla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo, ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Lombardia, unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta dai Sindaci dei Comuni convenzionati, mediante P.E.C. all'indirizzo: protocollo.prefmi@pec.interno.it .
- 4. DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 5. DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.
- 6. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al

fine di poter procedere alla tempestiva approvazione di una nuova Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria.

Il Sindaco
Sabina Panzeri

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC) E IL COMUNE DI PESCATE (LC) PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di ottobre, nella sede del Comune di Costa Masnaga (LC), con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,

tra

il COMUNE DI COSTA MASNAGA con sede in Costa Masnaga (LC), alla via XXV Aprile, 70, cap.23845 , C.F. 82002850137 e P.IVA 00603040130 rappresentato dalla Sig.ra Sabina Panzeri , nata a Oggiono (CO) il 09/01/1977 , la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore

e

il COMUNE DI PESCATE, con sede in Pescate (LC), alla Via Giovanni XXIII, 8 codice fiscale e P.IVA: 00689500130 CF: 00689500130 rappresentato dall'Ing. Dante De Capitani, nato a Lecco il 10/10/1958 il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore

PREMESSO

che il Comune di Pescate, con deliberazione consiliare n. 25 del 24 settembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile e che il Comune di Costa Masnaga, con deliberazione consiliare n. --- del ----, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno stabilito di svolgere in modo associato il servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario comunale per i due Comuni, nelle forme di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Costa Masnaga (Comune Capo convenzione – Segreteria di classe III– abitanti al 31 dicembre 2019 n. 4.782) ed il comune di Pescate (Comune convenzionato – Segreteria di classe IV – abitanti al 31

dicembre 2019 n. 2.224), convengono la gestione in forma associata e coordinata del Servizio di Segreteria Comunale, allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 *“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali a norma dell’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni”*, al fine di ottenere un'ottimizzazione del servizio ed un significativo risparmio della relativa spesa.

Il Comune di Costa Masnaga ed il Comune di Pescate appartengono alla Provincia di Lecco. Sono entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione dell'ex-Agenzia per la gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, ora in capo al Ministero dell'Interno.

Ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale la presente convenzione risulta essere di classe III in quanto il Comune Capo convenzione risulta essere sopra la soglia dei 3.000 abitanti.

ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE - SINDACO COMPETENTE ALLA NOMINA E ALLA REVOCA

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D.P.R. 465/1997, il Comune Capo convenzione è quello di Costa Masnaga, il cui Sindaco è competente alla nomina e revoca del Segretario comunale, previo parere del Sindaco del Comune facente parte della presente convenzione; può inoltre attribuire al Segretario comunale qualsiasi altra funzione prevista dall'art 97 del T.U.E.L. n 267/2000.

Spetterà ai Sindaci esprimere pareri e valutazioni sull'attività del Segretario comunale.

ART. 3 - DURATA - CAUSE DI SCIoglimento - RECESSO

La convenzione avrà durata di anni due con decorrenza dalla data di nomina del Segretario Comunale con decreto del Sindaco Capo convenzione.

Alla scadenza del termine, o prima della stessa, la convenzione potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo degli Enti interessati, per un uguale periodo ovvero per un periodo da concordare.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, e prima della scadenza del termine, per una delle seguenti cause:

1) **Scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento. In caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia;

2) **Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti** da adottare con atto deliberativo del Consiglio Comunale; la comunicazione di disdetta dovrà essere indirizzata all'altro Ente con un preavviso di almeno 90 giorni. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa al Segretario comunale

assegnato alla Segreteria ed alla competente Sezione Regionale dell'ex Agenzia per la gestione dell' Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, ora in capo al Ministero dell'Interno.

3) **Recesso unilaterale in caso di elezioni amministrative** qualora il Sindaco neoeletto intenda esercitare il potere di nomina di altro Segretario Comunale ai sensi degli artt. 99 del DLgs. 267/2000 e 15 del D.P.R. 465/1997; gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco.

In caso di naturale scadenza della convenzione, recesso unilaterale di uno degli Enti Comunali o in caso di scioglimento consensuale, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune capo-convenzione e previo consenso del Segretario comunale (salvo diversa pattuizione tra gli stessi Enti).

ART. 4 ORARIO DI SERVIZIO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, il Segretario comunale deve prestare servizio settimanalmente con le modalità concordate tra i Sindaci e lo stesso Segretario comunale.

Il Segretario comunale, nel rispetto delle modalità suddette, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dell'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In ogni caso viene garantito un minimo complessivo di 36 ore settimanali così suddivise:

- 18 ore presso il Comune di Costa Masnaga;
- 18 ore presso il Comune di Pescate;

I giorni di servizio saranno concordati fra i Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario Comunale; in caso di necessità può essere richiesta la presenza in servizio oltre l'orario stabilito.

ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese, spettanti al Segretario Comunale assegnato alla Segreteria convenzionata, sono disciplinati dalla legge e dalla disciplina contrattuale, in conformità delle disposizioni dell'ex-Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno.

Il Comune di Costa Masnaga assume l'onere di anticipare tutte le spettanze del Segretario Comunale, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato. Il Comune Capo convenzione renderà trimestralmente tali spettanze, nelle percentuali previste dalla presente convenzione, ottenendo dunque il rimborso della quota parte a carico del Comune di Pescate nel termine di 20 giorni dalla richiesta.

Fanno carico a ciascun Comune, che provvede direttamente al pagamento, le spese per missioni autorizzate e svolte nell'interesse esclusivo di uno dei Comuni convenzionati.

Le eventuali spese per la partecipazione del Segretario Comunale a corsi di aggiornamento sarà sostenuta da ciascun Comune in quota parte compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con i vincoli in materia di spese del personale.

Per tutti gli spostamenti tra la sede dell'ufficio convenzionato del servizio di Segreteria fissata nel Comune Capo convenzione ed il comune di Pescate, sede secondaria convenzionata, salvo diverse disposizioni di legge, è autorizzato l'uso dell'automezzo personale per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Al Segretario Comunale, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 e dell'art. 45, comma 2, del CCNL 16.05.2001 ha diritto, per gli spostamenti tra le sedi convenzionate, al rimborso delle spese di viaggio quantificabili in un'indennità chilometrica determinata in misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro.

La corresponsione del rimborso deve avvenire previa richiesta scritta e documentata del Segretario Comunale. Il Comune di Costa Masnaga renderà trimestralmente le proprie spettanze, nelle percentuali previste dalla presente convenzione, ottenendo dunque il rimborso della quota parte a carico del Comune di Pescate nel termine di 20 giorni dalla richiesta.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg.20 da ricevimento della formale richiesta di pagamento.

ART. 6 BUONI PASTO

Il Segretario Comunale, prestando servizio su cinque giorni settimanali con rientro pomeridiano, ha diritto ai sensi degli artt. 50 e 51 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo.

Il Segretario Comunale ha diritto alla corresponsione di un buono pasto sostitutivo per ogni giornata lavorativa in cui presta il proprio servizio in orario mattutino e con rientro pomeridiano, a prescindere dal Comune in cui tale servizio è svolto.

Il buono pasto sostitutivo verrà corrisposto da ciascun Comune nell'importo, con le cadenze temporali e con le modalità stabilite da ogni Comune per l'erogazione dei buoni pasto ai propri dipendenti.

ART. 7 RETRIBUZIONE AGGIUNTA

Al Segretario Comunale assegnato, ai sensi del CCNL di categoria, spetta una indennità aggiuntiva mensile del 25% dello stipendio annuo in godimento.

ART. 8 MAGGIORAZIONE DELLA POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La retribuzione di risultato, di cui all'art. 42 del CCNL di categoria, è stabilita nella misura del 10% del monte salari.

Qualora uno dei due Sindaci si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato, nel rispetto del tetto massimo complessivo previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti e, comunque, nel rispetto delle risorse previste dal CCNL di categoria

Ciascuno dei Comuni può applicare indipendentemente dall'altro la maggiorazione dell'indennità di posizione e/o l'indennità di risultato anche se l'effettivo pagamento dovrà avvenire a cura del Comune Capo Convenzione,. Diversamente i Comuni potranno condividere, qualora se ne verificassero le condizioni, la misura dell'indennità di risultato e/o la misura della maggiorazione dell'indennità di posizione.

ART. 9 DIRITTI DI SEGRETERIA

Al Segretario Comunale spettano, ricorrendone il caso, i diritti di segreteria di cui all'art. 41 della Legge 312/1980 per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5, tabella D allegata alla Legge 604/1962 e successiva normativa in materia.

Il limite dei diritti di segreteria è statuito dalle Leggi vigenti e dal monte salari percepito.

Il conteggio e l'attribuzione di tali diritti spetta ad ogni singolo Comune mentre la liquidazione verrà eseguita dal Comune di Costa Masnaga ottenendo il rimborso trimestrale della rispettiva quota parte a carico del Comune di Pescate.

ART. 10 RIPARTIZIONE DELLA SPESA – RENDICONTI - RIMBORSI

Tutte le spese concernenti il Servizio di Segreteria Comunale saranno ripartite tra i Comuni convenzionati nel modo seguente:

Comune	Percentuale
COSTA MASNAGA	50 %
PESCATO	50 %

Trimestralmente il Comune di Costa Masnaga trasmette al Comune di Pescate il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute.

Il Comune di Pescate versa al Comune Capo convenzione il saldo della quota a suo carico entro i 20 giorni successivi la richiesta.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del

servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 12 DISPOSIZIONI VARIE

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali degli Enti Convenzionati.

Copia della presente Convenzione, degli atti ad essa relativi e di ogni modifica alla stessa sarà trasmessa all'ex Agenzia per la gestione dell' Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, ora in capo al Ministero dell'Interno, ai sensi del D.P.R. 465/1997, art. 10, comma 2.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 14– NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall' atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Albo dei segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale Lombardia - per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Costa Masnaga, li _____

Per il Comune di Costa Masnaga

IL SINDACO

Sig.Ra Sabina Panzeri

Per il Comune di Pescate

IL SINDACO

Ing. Dante De Capitani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 651 del 23/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **29/09/2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 651 del 23/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **29/09/2020**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Generale
Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 860

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 30/09/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.